

Regione Piemonte

Parco naturale dei Laghi di Avigliana

**REGOLAMENTO DI NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEI
LAGHI DI AVIGLIANA**

Art. 1

È fatto divieto assoluto di navigazione a qualsiasi natante sulla totalità delle acque del Lago Piccolo fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 ultimo comma.

Art. 2

È fatto divieto assoluto di navigazione sia per natanti a motore e non, sulla parte di acque adiacenti l'imbocco del Canale Naviglia del Lago Grande, come da cartina allegata al presente regolamento ed opportunamente segnalata.

Art. 3

È fatto divieto di navigazione con ausilio del motore entro una fascia costiera da 100 a 200 metri, come da cartina allegata ed opportunamente segnalata, salvo quanto previsto ai successivi articoli 6, 7 e 8 limitatamente ai corridoi di attracco.

Art. 4

Le imbarcazioni munite di motore elettrico, sviluppante una velocità massima di 5 km/h, possono navigare su tutto il Lago Grande fatta eccezione per l'area di cui al precedente art. 2 previa autorizzazione della presidenza dell'Ente.

Art. 5

Dal 01/01/1988 è inibita la navigazione a motore sul Lago Grande salvo quanto disposto dagli articoli 4,6,7,8,9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 6

È concessa la navigazione ad un battello di trasporto pubblico per visite guidate durante tutto l'anno. Il battello deve usufruire per l'attracco di uno dei corridoi navigabili entro la fascia di salvaguardia di cui alla cartina prevista all'art. 3 succitato.

Art. 7

È concessa la possibilità di navigazione, con natanti a motore sul solo Lago Grande ed esclusivamente per motivi di collaudo a seguito di riparazione da parte dell'officina stessa, alla ditta di Assistenza nautica "Ostorero Emilio". I collaudi potranno venir effettuati esclusivamente nel periodo compreso dal 15 marzo al 20 ottobre previa segnalazione all'Ente Parco. L'officina dovrà usufruire del corridoio di scorrimento entro la fascia prevista per il battello di cui all'art. 6. La possibilità di collaudo, disciplinata dal presente regolamento, ha durata annuale e può venir rinnovata, previa formale richiesta dell'interessato, con apposito atto deliberativo del Parco. La possibilità disciplinata dal presente articolo si intende comunque individuale, nominale e specifica per il solo sig. Emilio Ostorero e non è cedibile a terzi con la eventuale cessione dell'officina.

Art. 8

È concessa la navigazione a motore per la pratica dello sci d'acqua limitatamente ad un solo motoscafo alla volta per ciascuna scuola di sci esistente nell'area del Lago Grande alla data del 16-05-1980 ed alla quale lo stesso appartiene, nel periodo compreso dal 15 marzo al 20 ottobre e nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Il motoscafo dovrà usufruire dei corridoi navigabili entro la fascia dei 100 metri, come da cartina di cui all'art. 3

È fatto obbligo alle scuole di sci di comunicare all'Ente Parco il posizionamento delle boe di segnalazione ed il colore.

Art. 9

Sono ammesse manifestazioni nautiche che impegnino natanti a motorizzati o meno. Per le manifestazioni con natanti motorizzati il periodo ammissibile è compreso tra il 15 marzo e il 20 ottobre; per le manifestazioni nautiche che impegnino solo natanti non motorizzati il periodo ammissibile è da intendersi esteso all'intero anno solare. In ogni caso, qualsiasi manifestazione nautica deve comunque essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco.

Art. 10

È sempre ammessa la navigazione nelle acque del Lago Grande dei mezzi di servizio pubblici e privati adibiti al salvataggio e recupero e del mezzo del titolare del diritto esclusivo di pesca sul Lago Grande. E' ammessa la navigazione a motore nelle acque del Lago Grande a mezzi di servizio per esercitazioni previa autorizzazione della presidenza dell'Ente. E' sempre ammessa la navigazione sulle acque dei Laghi Grande e Piccolo dei mezzi di servizio dell'Ente Parco.

Art. 11

È istituita una Commissione consultiva per la verifica ed il controllo trimestrale della situazione di navigabilità sul Lago Grande.

La Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, è costituita da tre rappresentanti dell'Ente Parco, due rappresentanti delle Associazioni Naturalistiche locali e due Operatori del Lago.

Art. 12

Ogni violazione al presente regolamento comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 - 2° comma - della Legge Regionale 16/5/1980, n. 46.